



24 GIUGNO 2016

9,30 | 11.00

PROSPETTIVE DEI SISTEMI STATISTICI

La funzione statistica nei comuni



Riccardo Innocenti | Comune di Firenze – Presidente USCI

- Il Sistema statistico nazionale non può prescindere da una declinazione organizzata nei territori, allocato presso gli enti locali che risultano dalla recente, e ancora in progress, riforma istituzionale
- L'amministrazione moderna dei poteri locali deve supportare le sue funzioni con apparati conoscitivi e informativi, disponibili per i decisori e per i cittadini, calibrati sulle dimensioni territoriali di competenza, con caratteristiche di tempestività, pertinenza, fruibilità, robustezza tecnica e ampiezza tematica.
- La possibilità di esercizio efficace della funzione statistica passa per una programmazione delle attività degli uffici di statistica che abbracci sia l'elaborazione dei dati presenti negli archivi amministrativi, sia la raccolta delle informazioni presso i cittadini, le altre istituzioni, le formazioni sociali.
- I fondamentali atti di esercizio del governo amministrativo devono essere corredati da apparati statistico-informativi prodotti da uffici del Sistema statistico nazionale.



- Accanto alla diffusione presso i decisori e gli operatori della indispensabile cultura dell'informazione statistica, diventa fondamentale la capacità di diffondere le informazioni al di fuori delle amministrazioni, specie nelle nuove dimensioni dei formati aperti, per permettere sia un apprezzamento e una valutazione delle politiche pubbliche, sia l'arricchimento delle risorse a disposizione dell'iniziativa privata.
- Occorre avviare una stagione di riforma che garantisca l'esercizio della funzione statistica con i necessari investimenti in risorse professionali e con la piena applicazione del principio di sussidiarietà, individuando nei comuni capoluogo lo snodo centrale del nuovo assetto del Sistema a livello locale, cui dovranno concorrere in misura e portata diverse tutte le istituzioni presenti sul territorio.



Le norme attuali

- “i servizi in materia statistica” sono espressamente indicati dalla legge come una delle funzioni fondamentali dei comuni (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), senza alcun riferimento alle funzioni esercitate tra quelle tradizionalmente di competenza statale.
- L’art. 12 del decreto legislativo n. 267/2000 TUEL prevede l'integrazione del sistema informativo statistico dei comuni con il Sistema statistico nazionale e con i sistemi informativi e statistici degli altri enti.
- Funzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo in materia statistica, artt. 14 e 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).
- I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comstat.
- Uffici di statistica in forma associata o consortile dei comuni, art. 3 del decreto legislativo n. 322/89
- Le province e le città metropolitane con il combinato disposto delle previsioni dell’art.1, commi 44 e 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 sono titolari della funzione di “raccolta ed elaborazione di dati” che può essere ricondotta genericamente a una attività di supporto alla funzione statistica.



La direttiva 1 Comstat - 15 ottobre 1991

Compiti dell'ufficio di statistica

- promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;
- fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;
- collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. ...
- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati...
- Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'ISTAT:
 - Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'Istat;
 - Entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art. 6, del decreto legislativo n. 322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.
- L'ufficio di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria Amministrazione...



Linee di riforma – il TUEL

- Modificare e integrare il TUEL, dedicando un articolo alla funzione statistica, ricomprendendo sia le funzioni del Sindaco come ufficiale di governo sia quelle a supporto dell'amministrazione (artt. 12 – 14 – 54)
- Stabilire che la funzione statistica dei comuni (Legge 24 dicembre 2012, n. 228):
 - è una funzione necessaria
 - produce informazione statistica ufficiale
 - è svolta in modo unitario dagli uffici di statistica comunali, quali componenti del Sistema statistico nazionale
 - riguarda sia le attività previste dal Programma statistico nazionale, sia quelle svolte per conto e nell'interesse del comune
- Stabilire che gli uffici di statistica dei comuni siano obbligatoriamente organizzati in forma associata a livello di area vasta avendo come capofila il comune capoluogo
- Sancire (e garantire) per gli uffici di statistica i principi di:
 - **Autonomia funzionale**
 - **Indipendenza professionale**
 - **Imparzialità**
 - **Obiettività**
 - **Affidabilità**
 - **Rispetto del segreto statistico**
 - **Efficienza operativa.**



Linee di riforma – la Direttiva 2 Comstat 15 ottobre 1991/1

- Riprendere (o anticipare?) le disposizioni generali del TUEL
- Richiamare i principi del Codice italiano delle statistiche ufficiali e della legge statistica europea
- Disciplinare l'ambito territoriale di area vasta di operatività degli uffici associati e il ruolo del comune capoluogo
- Stabilire che gli uffici devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi, disciplinando l'autonomia nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Stabilire che l'ufficio stesso sia unità organizzativa a sé stante, anche se eventualmente collocata in strutture di più ampia dimensione (servizi demografici, servizi informatici, controlli strategici e di gestione, direzioni generali, segreterie generali)
- Porre in capo al direttore generale o al segretario comunale la responsabilità per l'effettiva costituzione e operatività dell'ufficio



Linee di riforma – la Direttiva 2 Comstat 15 ottobre 1991/2

- **Il responsabile** della funzione statistica deve essere, preferibilmente, un dirigente o un funzionario con precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, ovvero per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico
- **Il personale** dell'ufficio di statistica deve essere in numero adeguato all'attività statistica richiesta nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza e in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica
- Apposite iniziative di **formazione** e aggiornamento professionale promosse e realizzate nell'ambito delle strutture della statistica ufficiale assicurano le competenze professionali e l'aggiornamento del personale assegnato alla funzione statistica.



Linee di riforma – la Direttiva 2 Comstat 15 ottobre 1991/3

- Le informazioni statistiche prodotte dai comuni sono parte integrante della produzione statistica ufficiale e rispondono ai principi della pertinenza, dell'accuratezza, della tempestività, della puntualità, dell'accessibilità e della chiarezza, della comparabilità e della coerenza
- L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dal comune e coordina l'attività dei servizi per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dell'amministrazione di appartenenza
- L'ufficio di statistica collabora alla formulazione di tutta la modulistica comunale e alla sua revisione in modo da rendere fruibili in senso statistico i dati e le informazioni desumibili dall'attività amministrativa
- L'ufficio di statistica fornisce all'amministrazione i dati e le elaborazioni statistiche necessarie al corredo degli atti di bilancio, di programmazione territoriale e dei servizi comunali, di controllo e valutazione. Realizza e cura le rilevazioni periodiche sulla diffusione e sul gradimento dei servizi erogati dal comune e dalle aziende partecipate
- L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere obbligatorio a supporto degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti



Linee di riforma – la Direttiva 2 Comstat 15 ottobre 1991/4

- L'ufficio di statistica cura la diffusione delle informazioni statistiche prodotte nell'ambito della sua attività, nonché di quelle relative al territorio di pertinenza di cui abbia curato la raccolta, anche presso altre fonti o soggetti pubblici e privati
- L'ufficio di statistica coordina la produzione delle statistiche demografiche di interesse dell'amministrazione, collaborando alla formazione e alla tenuta dei registri di popolazione di cui all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
- Coordina l'attività relativa alla tenuta della numerazione civica, anche per quanto attiene alla sua georeferenziazione, e all'alimentazione dell'Archivio Nazionale Numeri Civici e Strade Urbane.
- Assicura gli adempimenti ecografici di cui agli artt. 38-45 e 47 DPR 223/1989 e impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, fornisce le informazioni statistiche relative agli ambiti territoriali comunali, quando possibile riferite anche ai singoli numeri civici.



Linee di riforma – la Direttiva 2 Comstat 15 ottobre 1991/5

- L'eventuale ricorso a strutture esterne all'amministrazione, pubbliche o private, per la produzione e la diffusione delle informazioni statistiche di cui al presente articolo deve essere adeguatamente motivato, anche avuto riguardo agli aspetti economici e gestionali, deve essere portato a conoscenza del collegio dei revisori che dovranno darne ragione in sede di relazione allegata ai conti consuntivi, e deve comunque avvenire con il coordinamento dell'ufficio di statistica.
- La valutazione periodica del responsabile dell'ufficio di statistica e del personale addetto tiene conto dell'effettiva attuazione delle disposizioni relative all'assetto e all'esercizio della funzione statistica



Linee di riforma – semplificazione

Si può immaginare, nell'ambito del più ampio processo di semplificazione e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, una normativa che imponga un processo di produzione di dati e informazioni statistiche basato prioritariamente sugli archivi amministrativi, in modo da eliminare il disturbo statistico sugli uffici

Art. ... (Norme per la semplificazione delle rilevazioni statistiche)

- 1. La rilevazione di informazioni e dati statistici presso i comuni e le loro forme associate è svolta esclusivamente tramite gli uffici di statistica delle amministrazioni, nell'esercizio delle funzioni in materia statistica di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e al D. lgs. 6 settembre 1989, n.322.*
- 2. La raccolta di informazioni statistiche si svolge, in via prioritaria, con il trattamento di dati e informazioni desunti dagli archivi e dall'attività amministrativa dell'ente.*
- 3. Il sistema informativo statistico di cui all'art. 12 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è realizzato mediante tecnologia web ed è predisposto in modo da soddisfare, senza ulteriore disturbo statistico, le esigenze informative dell'amministrazione e degli altri enti del Sistema Statistico Nazionale, ivi compreso l'Istituto Nazionale di Statistica.*



Il Protocollo di Palazzo Cisterna / 1

firmato il 20 aprile 2016 a Torino dai Presidenti di ISTAT, ANCI e UPI

Ci si propone di:

- Sviluppare l'esercizio della funzione statistica degli enti locali
- Promuovere la cultura statistica nelle Amministrazioni
- Sviluppare basi dati e sistemi informativi integrati, di elevato dettaglio territoriale
- Realizzare percorsi formativi per il personale degli uffici di statistica
- Raccogliere ed elaborare informazioni statistiche, sia come rilevazioni dirette nazionali e locali sia da archivi amministrativi e registri statistici
- Sostenere gli uffici di statistica per il coordinamento delle attività statistiche di competenza e per la produzione dei corredi di informazione statistica per gli atti di programmazione, di gestione e di controllo, con la definizione di indicatori e di standard, compresi quelli necessari per la misurazione e la valutazione delle performance delle amministrazioni e delle istituzioni controllate e/o partecipate e per il monitoraggio della trasparenza e della prevenzione della corruzione



Il Protocollo di Palazzo Cisterna / 2

- promuovere l'associazione degli uffici negli ambiti di area vasta
- stipulare ampie intese operative tra le pubbliche amministrazioni del territorio, con le Regioni e le Province autonome, coinvolgendo anche i gruppi di lavoro permanenti presso le Prefetture
- favorire lo scambio di dati e di informazioni tra tutti gli enti del Sistema statistico nazionale
- promuovere attraverso l'USCI e il CUSPI la realizzazione su scala comunale e di area vasta di esperienze pilota, centri di eccellenza, progetti di uso per fini statistici dei dati di fonte amministrativa indagini statistiche di tipo innovativo, che coinvolgano anche gli altri livelli istituzionali
- promuovere intese operative per consentire agli uffici di statistica di disporre dei dati individuali presenti in archivi amministrativi e registri statistici
- rafforzare la collaborazione tecnica e metodologica per favorire lo sviluppo delle attività di rilevazione, in linea con l'evoluzione tecnologica e l'esigenza di apertura delle basi dati
- definire indicatori e standard per la raccolta di dati sulle dotazioni strumentali e professionali, sull'organizzazione, sui processi di produzione dei servizi locali, interni ed esterni e sulla loro qualità, anche utilizzando gli archivi amministrativi esistenti



Il Protocollo di Palazzo Cisterna / 3

- L'Istat, l'Anci e l'Upi promuoveranno, anche in collaborazione con Usci e Cuspi, i contenuti del Protocollo presso tutti gli enti associati, favorendo il coinvolgimento degli amministratori e dei decisori
- L'Istat, l'Anci e l'Upi avvieranno, anche con la collaborazione dell'Usci e del Cuspi, iniziative formative per gli addetti agli uffici di statistica, con una progettazione congiunta dei moduli e dei programmi, utilizzando anche formati e strumenti di formazione a distanza, anche in collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca pubblici, per sviluppare il sistema delle competenze in funzione delle nuove esigenze di produzione, elaborazione e diffusione dell'informazione statistica locale
- Per l'attuazione del Protocollo verrà costituito un Comitato tecnico, con 4 componenti designati dall'Istat, 4 componenti designati dall'Anci, d'intesa con l'Usci, e 2 componenti designati dall'Upi, d'intesa col Cuspi. ANCI e UPI hanno già provveduto alle designazioni



Grazie dell'attenzione
riccardo.innocenti@comune.fi.it
presidente@usci.it

